

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data **27/11/2001** n. **341**

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ESERCIZIO 2002.

L'anno **duemilauno** il giorno **ventisette** di **novembre** alle ore **18.15** nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) BOTTINO Angelo | - Sindaco |
| 2) RAVERA Mauro | - Vice Sindaco |
| 3) DE GIOVANNI Alessandro | - Assessore |
| 4) MARSANO Claudio | - Assessore |
| 5) CADEMARTORI Gian Luigi | - Assessore |
| 6) VEZZALI Claudio | - Assessore |
| 7) DIRODI Renato | - Assessore. |

Risultano assenti i componenti di cui ai numeri: **1 - 4**

Presiede il Vice Sindaco **RAVERA Mauro**;

Partecipa alla seduta il V. Segretario Generale **ESU dott. Claudio**;

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore **CADEMARTORI Gian Luigi**;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/8/2000, in calce trascritti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

la proposta di deliberazione, che si allega alla presente quale parte integrante **E' APPROVATA.**

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni in vigore per questo comune, appartenente alla classe 4, dell'anno 2001:

PARTE I – TARIFFA SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. Pubblicità Ordinaria (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

durata: - per anno solare, superiore al mq.	€ 17,00	(£ 33.000)
per anno solare inferiore al mq.	€ 16,10	(£ 31.200)
- non superiore a tre mesi, superiore al mq., per ogni mese o frazione di mese	€ 1,70	(£ 3.300)
- non superiore a tre mesi, inferiore al mq., per ogni mese o frazione di mese	€ 1,60	(£ 3.120)

per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – tariffa base maggiorata del 100%

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa fra i mq. 5,5 ed 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%. Per quella di superficie superiore a mq. 8,5 è maggiorata del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo dovuto.

2. Pubblicità effettuata con veicoli (artt. 13 e 7, c. 6 e 7)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

durata: - per anno solare, superiore al mq.	€ 17,00	(£ 33.000)
per anno solare, inferiore al mq.	€ 16,10	(£ 31.200)
- superiore al mq., per ogni mese o frazione di mese	€ 1,70	(£ 3.300)
inferiore al mq., per ogni mese o frazione di mese	€ 1,60	(£ 3.120)

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti al servizio di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà della impresa o adibiti al trasporto per suo conto l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:

a) per veicoli con portata superiore a 3.000 kg.	€ 89,20	(£ 172.800)
b) per veicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€ 59,50	(£ 115.200)
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 29,70	(£ 57.600)

Per i veicoli circolanti con il rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa base dell'imposta è maggiorata del 100% in conformità all'art. 7, c. 7, d. Lgs. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché non sia apposta più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento della imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14, c. 1, 2 e 3)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

durata: - per anno solare, con pannello superiore al mq.	€ 62,00	(£ 120.000)
per anno solare, con pannello inferiore al mq.	€ 59,50	(£ 115.200)
- non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 6,20	(£ 12.000)
non superiore a tre mesi, con pannello inferiore al mq., per ogni mese	€ 6,00	(£ 11.520)

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. Pubblicità con proiezioni (art. 14, c. 4 e 5).

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

durata: - per ogni giorno	€ 3,90	(£ 7.500)
- per i primi trenta giorni per giorno	€ 3,90	(£ 7.500)
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	€ 1,90	(£ 3.750)

5. Pubblicità con striscioni o mezzi similari (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 gg. o frazione, è pari a

	€ 15,50	(£ 30.000)
se inferiore al mq.	€ 12,40	(£ 24.000)

6. Pubblicità con aeromobili (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

7. Pubblicità con palloni frenati e simili (art. 15, c. 3) € 74,30 (£ 144.000)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta in misura di

€ 46,50 (£ 90.000)

8. Pubblicità varia (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impegnata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla qualità del materiale distribuito, in base alla tariffa di

9. Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili (art. 15, c. 5) € 3,10 (£ 6.000)

Per la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 9,30 (£ 18.000)

10. Riduzione d'imposta (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del d. lgs. 15/11/1993, n. 507.
Le riduzioni non sono cumulabili.

11. Esenzioni d'imposta (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del d.lgs.15/11/1993, n. 507.

12. Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del d. lgs. 15/11/1993, n. 507.

13. Dichiarazione e pagamento dell'imposta (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni dagli artt. 8 e 9 del d. lgs. 15/11/1993, n. 507.

14. Sanzioni (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del d. lgs. 15/11/1993, n. 507.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Misura del diritto (art.19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni

€ 1,30 (£ 2.640)

- per il periodo successivo di gg. 5 o frazione

€ 0,40 (£ 720)

1.2 per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

1.5 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;

1.6 l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. Affissioni d'urgenza (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,80 (£ 50.000) per ogni commissione.

3. Riduzione del diritto (art. 20)

1) La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del d. lgs. 15/11/1993, n. 507.
Le riduzioni non sono cumulabili.

Di applicare, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d. lgs. 507/1993, una maggiorazione del 50% delle tariffe della pubblicità di cui agli art. 12, comma 2, 14 comma 2, 3, 4 e 5 e all'art. 15, nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, delle tariffe per le pubbliche affissioni per il periodo di giugno, luglio, agosto e settembre. Ciò fatto in relazione ai flussi turistici sammargheritesi, come emergono dal riepilogo annuale del movimento turistico, tramite l'agenzia di promozione turistica e dalla presenza nel territorio di un grande numero di "seconde case" abitate soprattutto nel periodo estivo;

- 3) *Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267*